



Pignoramento pensione: che fare per tutelarmi?

Ero un commerciante e sono fallito. Ricevo cartelle Equitalia per debiti non pagati dal curatore. Nella sentenza non sono state considerate le tutele sui pignoramenti pensionistici. Cosa posso fare?

Si può ipotizzare che Equitalia abbia agito nei confronti del lettore, pignorandogli la **pensione**, non in base alle norme speciali sulla cosiddetta **riscossione esattoriale [1]** ma in base alle ordinarie norme sulla **espropriazione mobiliare presso terzi** contenute nel codice di procedura civile **[2]**. La procedura speciale esattoriale (che solamente gli agenti della riscossione, fra i quali **Equitalia**, possono utilizzare) non è azionabile per aggredire crediti pensionistici (quale è quello del lettore), né è previsto, in quella procedura, l'intervento del giudice per disporre l'assegnazione dei **crediti pignorati**. Da quel che emerge dal quesito, invece, un giudice pare essere intervenuto nella procedura e sarebbe stata emessa anche quella che il lettore definisce "sentenza" la quale dovrebbe essere

l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati a favore del creditore pignorante (Equitalia).

La differenza tra procedura speciale e procedura ordinaria, poi, consiste anche nella diversità dei **limiti legali al pignoramento**. Quelli che il lettore invoca nel suo quesito (1/10 per Equitalia - 1/10 sotto i 2500 ecc...) sono limiti previsti solo per la procedura speciale che, mi ripeto, non pare essere stata quella utilizzata nel suo caso. Nella procedura espropriativa ordinaria, invece, i limiti al pignoramento sono stati di recente modificati **[3]**. Tali nuovi limiti si applicano alle procedure esecutive nelle quali i pignoramenti siano stati eseguiti a partire dal 27 giugno 2015. Da quella data, dunque, per il **pignoramento** eseguito nelle forme ordinarie sono operativi nuovi limiti **[4]** Le somme da chiunque dovute (cioè ancora non versate al debitore) a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'**assegno sociale** aumentato della metà (in pratica euro 672,78). Le somme pagate (cioè quelle già corrisposte al debitore) mediante versamento su conto corrente (aventi ad oggetto pensioni o stipendi), intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Ribadito, quindi, che questi limiti sono in vigore solo per i pignoramenti eseguiti dal 27 giugno 2015 in poi, la nuova normativa ha espressamente previsto che il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti sia parzialmente inefficace e che l'inefficacia sia rilevabile dal giudice anche d'ufficio (senza bisogno, quindi, che il superamento e la violazione dei limiti, cioè, sia eccepita dal debitore attraverso il suo legale).

Fatta questa panoramica sui limiti legali al pignoramento eseguito con procedura ordinaria successivamente al 27 giugno 2015, resta da aggiungere che, precedentemente al 27 giugno 2015, il pignoramento eseguito sulla base della procedura contenuta nel codice di procedura civile soggiaceva sia ad un limite espresso (il quinto per i tributi dovuti allo Stato) sia ad uno creato dalla giurisprudenza (il minimo impignorabile che variava, a seconda dei tribunali, intorno ai 500 - 600 euro mensili).

Ciò detto e venendo alle modalità attraverso cui contestare la violazione dei limiti di legge al pignoramento, una recente sentenza della Corte di Cassazione **[5]** ha stabilito che l'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati sia impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi **[6]** entro il termine perentorio di giorni venti dalla sua emanazione, solamente se si eccepiscano vizi suoi propri (vizi di forma dell'ordinanza, cioè) o di atti precedenti idonei a propagarsi su essa. I vizi sostanziali, invece, che non fossero stati sollevati prima dell'emanazione dell'ordinanza stessa, non possono più formare oggetto di contestazione successivamente alla sua emanazione.

Venendo ora al caso del lettore e ammesso che la "sentenza" (come egli la definisce nel suo quesito) sia effettivamente l'ordinanza di assegnazione, il vizio che lamenta (cioè la parziale impignorabilità del credito) viene definito dalla dottrina **[7]** come vizio sostanziale, cioè come vizio non compreso fra quelli che possono essere contestati con opposizione agli atti esecutivi entro i venti giorni dall'emanazione dell'ordinanza, ma come vizio che avrebbe dovuto essere eccepito prima (e non dopo) dell'emanazione dell'ordinanza (la "sentenza"). Da qui la conseguenza che, sulla base della giurisprudenza indicata, tale vizio (cioè il superamento dei limiti posti dalla legge al pignoramento) non potrebbe essere più oggetto oggi di impugnazione perché avrebbe dovuto essere eccepito, con rituale opposizione, prima che l'ordinanza fosse emanata.

Resterebbe la possibilità di impugnare l'ordinanza di assegnazione del credito (ammesso che sia quella che lui chiama "sentenza") con l'opposizione, entro venti giorni dalla sua emanazione, ma con il rischio di vedere la domanda rigettata dal giudice adito qualora anch'egli considerasse il vizio eccepito fra quelli che avrebbero dovuto essere sollevati prima dell'emanazione dell'ordinanza.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Angelo Forte***